

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Valentino Fedeli **Presidente F.F.**; dal Dott. Pietro Abbritti, dall’Avv. Giuseppe Febbo, dall’Avv. Franco Matera, dall’Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari si è riunito il 10 febbraio e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO PROIETTI (non tesserato), DIANA STEFANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Res Roma a rl già ASD Res Roma), Società SSD RES ROMA a rl già ASD Res Roma - (nota n. 5588/820 pf14-15 MS/vdb del 3.12.2015).

Il deferimento

Con atto del 3 dicembre 2015, la Procura Federale ha deferito:

- Proietti Riccardo:

“non tesserato ma certamente inquadrabile fra i soggetti di cui al comma 5 dell’art. 1bis del CGS, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 11 del CGS, per avere, alla fine della gara Res Roma-Mozzanica di serie A femminile del 14.3.2015, facendosi riprendere tramite video, proferito la frase “ma vaff... Mozzanica”;

- Stefani Diana:

“all’epoca dei fatti Presidente della Società RES Roma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis comma 1 del CGS, in quanto alla fine della gara Res Roma-Mozzanica di serie A femminile del 14.3.2015, subito dopo l’espressione immortalata dal video acquisito e proferita dal marito Proietti Riccardo, ovvero “ma vaff... Mozzanica”, a sostegno della superiore offesa, si lasciava andare in una aperta risata e subito dopo proferiva la frase “E vai” ed a seguire altra risata”;

- Società SSD RES Roma a rl (già ASD Res Roma):

“per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le suddette condotte poste in essere dai soggetti sopra indicati, alla fine della suddetta gara di campionato”.

Il fatto

All’esito delle indagini disposte in seguito alla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale acquisiva un DVD e accertava, fra l’altro, tramite la sua

visione e le audizioni delle calciatrici Pirone Valeria e Inchingolo Ilaria nonché di Stefani Diana (Presidente della Res Roma all'epoca del fatto), che la frase riportata in rubrica "*vaff... a Mozzanica*" era stata proferita da Proietti Riccardo, coniuge di Stefani Diana, e che l'altra frase che si sente nel video, "*e vai grande Valeria*", era stata pronunciata da Stefani Diana che, sentita al riguardo il 4 giugno 2015 dal collaboratore della Procura, precisava che detta frase era stata rivolta alla calciatrice Pirone Valeria per complimentarsi con costei della doppia segnatura realizzata nel corso della gara in scrutinio.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparsa la Procura Federale, la quale, riportandosi all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento e la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Proietti Riccardo, inibizione di mesi 2 (due);
- per Stefani Diana, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società SSD Res Roma, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Sono altresì comparsi il Signor Proietti e la Signora Stefani, i quali hanno concluso per il loro proscioglimento.

Nessuno è comparso per la Società deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.

In primo luogo occorre evidenziare che agli atti del procedimento non sono state versate prove atte ad attribuire al deferito Proietti Riccardo (non tesserato) il controllo – diretto o indiretto - della Società ASD Res Roma, non apparendo sufficiente essere il coniuge del Presidente per concretizzare tale previsione.

Analogo discorso vale per le altre previsioni normative, lì dove l'art. 1bis, comma 5, CGS prescrive che sono tenuti all'osservanza delle norme del CGS anche coloro che svolgono "*qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'Ordinamento Federale*": non una prova e non un indizio sono stati prodotti per poter riferire le richiamate attività al Proietti, risultando davvero arduo sostenere il contrario per il solo fatto che il Proietti indossasse, nella circostanza, l'abbigliamento sportivo della Res Roma: diversamente opinando, infatti, tutti i tifosi che indossano un capo di abbigliamento riferibile alla squadra del loro cuore, sarebbero destinatari della richiamata norma CGS.

Consegue che il deferimento non può essere accolto, considerato che il Proietti non è destinatario delle norme del CGS.

Nel deferimento la frase proferita da Stefani Diana, e da costei riconosciuta, non è stata riportata nella sua interezza. Ed infatti sia l'ascolto del DVD che le varie dichiarazioni incartate danno conto che la frase è "*E vai grande Valeria*" e non già "*E vai*", come si legge nell'atto in scrutinio.

Non v'è dubbio, quindi, che l'incitamento era rivolto alla "*grande Valeria*" e rileva che, al riguardo, è stata fornita plausibile ed adeguata motivazione dalla Stefani, allorché ha evidenziato che la citata Valeria (Pirone) aveva messo a segno una "doppietta" nel corso dell'incontro in tema.

Consegue che detto incitamento non può in alcun modo essere considerato un sostegno

alla richiamata frase pronunciata dal Proietti, di cui si è detto al punto A che precede, come argomentato nel deferimento in esame che, per l'effetto, non può essere accolto anche in questa parte. Deve pertanto prosciogliersi anche la Società.

Il dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie tutti i deferiti dagli addebiti contestati.

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTINELLI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SSD UP Castelfrettese Srl), MIRCO GAGLIARDI (all'epoca dei fatti tesserato della Società Polisportiva Collemarino 1998), CLAUDIO ORCIANI (all'epoca dei fatti Dirigente tesserato della Società Polisportiva Collemarino 1998), EMANUELE FANI (all'epoca dei fatti responsabile Settore Giovanile della Società Frosinone Calcio), STEFANO DEL CIOTTO (all'epoca dei fatti Agente FIFA), ALESSANDRO CRESCENTE (all'epoca dei fatti tesserato per la Società La Torre di Scalea), DAVID MOSTARDA (all'epoca dei fatti tesserato per la Società AC Sansovino), Società SSD UP CASTELFRETTESE Srl, POLISPORTIVA COLLEMARINO 1998, FROSINONE CALCIO, AC MONZA BRIANZA, SCD LA TORRE DI SCALEA e AC SANSOVINO - (nota n. 5442/72 pf14-15 FDL/dl del 1.12.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Santinelli, Gagliardi, Orciani, Mostarda, Del Ciotto e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzioni nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione dell'accordo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

P.Q.M.

rinvia la trattazione dell'intero procedimento alla riunione del 17.3.2016 ore 15.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, del CGS.

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PIANGERELLI (responsabile del Settore Giovanile della Società AC Cesena Spa), MARCELLO FOSCHI (Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, udita la eccezione sollevata dalla difesa del deferito Piangerelli Luigi di incompetenza di questo Tribunale a decidere il suo deferimento, stante la competenza della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, essendo il deferito tecnico iscritto al relativo albo; ritenuta fondata detta eccezione;

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale per la sola posizione del Piangerelli Luigi e sospende il presente procedimento nei riguardi delle altre parti, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, CGS.

(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO NOTARISTEFANI (Presidente p.t. della Società FCD Rossoblù Potenza), Società FCD ROSSOBLÙ POTENZA - (nota n. 4806/107 pf14-15 GT/dl del 16.11.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 16 novembre 2015, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il Signor Maurizio Notaristefani, Presidente *pro tempore* della Società FCD Rossoblù Potenza, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS per avere di fatto impedito che i soci Signori Nicola Becce, Antonio Grignetti, Bruno Saponara e Michele Saponara, nonostante che fossero in possesso di regolare lettera di convocazione da loro debitamente esibita all'ingresso dello stadio "A. Viviani" di Potenza, partecipassero ai lavori assembleari indetti per il giorno 1.6.2015.

2) La Società FCD Rossoblù Potenza, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Maurizio Notaristefani 45 (quarantacinque) giorni di inibizione; nei confronti della SSD Rossoblù Potenza (già FCD Rossoblù Potenza) l'ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00). Sono presenti i deferiti i quali hanno insistito per il loro totale proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Con nota dell'11.6.2015, il Segretario della Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva alla Procura Federale una lettera a firma di alcuni soci della Società FCD Rossoblù Potenza, con la quale gli stessi denunciavano la loro ingiustificata estromissione, per espressa disposizione del Presidente della detta Società Signor Maurizio Notaristefani, dai lavori dell'Assemblea convocata per il giorno 1.6.2015.

A seguito della comunicazione della conclusione delle indagini, il Signor Notaristefani faceva pervenire una nota con la quale non adduceva alcun concreto elemento a sua discolta e con la quale, anzi, chiedeva che fosse a lui comminata la "*penalizzazione massima da tradursi in una squalifica a vita in quanto onestamente disgustato dall'intero ambiente*".

Sulla base della documentazione acquisita e dalle audizioni effettuate nel corso dell'attività istruttoria da parte della Procura Federale, in effetti emergeva che la disposizione di

impedire l'accesso allo stadio e la partecipazione all'Assemblea ai soci Nicola Becce, Antonio Grignetti, Bruno Saponara e Michele Saponara, veniva personalmente impartita dal Signor Notaristefani al responsabile dell'attività di *stewarding*.

Tale disposizione veniva impartita dal Notaristefani, in quanto i soci non erano in regola con i relativi pagamenti e pertanto non potevano aver titolo per prendere parte all'assemblea, che si teneva presso lo stadio "A. Viviani" di Potenza.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non si ravvisano comportamenti antiregolamentari ascrivibili ai deferiti, che hanno pertanto agito in modo conforme a quanto previsto dallo statuto societario della FCD Rossoblù Potenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non accoglie il deferimento e proscioglie i deferiti da ogni addebito.

(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa). LUIGI CAPIELLO (dal 28.11.2011 al 10.3.2012 Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 5183/196pf14-15AM/ma del 24.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, udita la richiesta della Procura Federale;

considerato che la convocazione della deferita Cappiello Luigina non è andata a buon fine per irreperibilità della destinataria, come è attestato dalle Poste Italiane sulla busta contenente detta convocazione;

considerata la richiesta avanzata dalla Procura Federale di restituzione degli atti alla Procura stessa, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, al fine anche del coinvolgimento della posizione dell'altro deferito, a nome Carvelli Antonio, resa opportuna dalla necessità di evitare un conflitto di decisioni;

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale, accordando il beneficio della sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FALLONE (delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910) - (nota n. 5912/668 pf14-15 AM/SP/ma del 14.12.2015).

Il deferimento

La Procura Federale il 6 ottobre 2015 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Enrico Lecci, rappresentante federale antidoping e Giuseppe Fallone, delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910, ai quali contestava la violazione al primo dell'art. 1 bis comma 1 CGS ed al secondo del comma 5 dello stesso articolo, in quanto, nel corso della gara di campionato di Serie B ss 2014 – 2015 Varese - Perugia del 16 novembre 2015, il Lecci, pur non essendo stato designato per il controllo antidoping di tale gara, si tratteneva senza averne titolo all'interno del recinto di gioco e nell'area antistante gli

spogliatoi ed il Fallone, presente alla gara nell'espletamento delle proprie mansioni, consentiva l'indebito ingresso del Lecci all'interno del recinto di gioco ed in prossimità degli spogliatoi, pur essendogli noto che non era stato disposto alcun controllo della Commissione antidoping della FIGC, così venendo meno all'obbligo di controllo su di lui incombente.

Veniva altresì deferita la Società AS Varese Calcio 1910 per rispondere della violazione dell'art. 4 commi 2 e 3 CGC in conseguenza di quanto ascritto al Fallone.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul CU n. 41 del 4 dicembre 2015, accoglieva il deferimento limitatamente alla posizione del Lecci e della Società Varese Calcio 1910, a cui infliggeva rispettivamente la inibizione di gg. 30 (trenta) e l'ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale affinché fosse rinnovato il deferimento a carico del Fallone perché quest'ultimo era stato erroneamente indicato come Fallone Domenico anziché come Fallone Giuseppe.

Siffatta decisione non risultava impugnata e costituiva, pertanto, cosa giudicata.

Il dibattimento

La Procura Federale, con atto del 14 dicembre 2015, ha rinnovato il deferimento a carico di Giuseppe Fallone, al quale ha reiterato la violazione contestata nel precedente procedimento.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento in una alla inibizione a carico del Fallone di gg. 30 (trenta).

Il Fallone non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 34 bis CGS le decisioni dell'Organo di giustizia sportiva devono essere assunte nel termine, di natura perentoria, di gg. 90 (novanta) decorrente dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

L'inosservanza del precetto è rilevabile d'ufficio e non necessita dell'eccezione di parte.

Nel caso in esame risulta che l'azione disciplinare è stata esercitata il 6 ottobre 2015, data del deferimento iniziale, per cui il suddetto termine, ove rapportato alla data della riunione odierna, coincidente con quella della eventuale decisione, non è rispettato.

Il che comporta la estinzione del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento.

(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTO ALESSANDRO DI BENNARDO (Calciatore tesserato fino al 16.7.2013 per la Società SSD Città Di Scordia) - (nota n. 5770/376 pf14-15 SP/GR/mg del 10.12.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 10.12.2015, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Alessandro Di Bernardo (tesserato sino al 16.07.2013 in forza alla SSD Città di Scordia, Società militante nel campionato di Eccellenza della Regione Sicilia - girone B, e,

a seguito dell'interruzione della pratica dell'attività sportiva, rimasto tesserato per la FIGC sino al 16.07.2015, ovvero ancora per 30 (trenta) mesi decorrenti dalla disputa della sua ultima gara del 14.01.2013, come espressamente sancito dall'art. 4 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei calciatori, per il quale "... *omissis* ... i dilettanti che terminano la loro attività calcistica rimangono tesserati per un periodo di 30 mesi presso la Federazione di appartenenza dell'ultima società per la quale hanno giocato. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l'ultima volta in una partita ufficiale per la sua società", per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e 6 CGS, come meglio e più ampiamente illustrato in seno all'atto di deferimento.

Ciò posto, l'odierno procedimento disciplinare trae sostanzialmente origine dal comportamento tenuto dal Sig. Alessandro Di Bernardo, consistito, in particolare, nell'aver posto in essere una illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata alla effettuazione di scommesse su gare dall'esito certo.

Nello specifico, il Di Bernardo, in data 16.12.2014, avrebbe chiesto al Sig. Stefano Chimini (calciatore tesserato per la Società AC Monza Brianza), mediante l'utilizzo del servizio di messaggistica *Facebook*, un consiglio sulla possibilità di impiegare proficuamente la somma di € 500,00 (euro cinquecento) per l'effettuazione di una scommessa sulla vittoria della AC Monza Brianza in occasione della gara contro la SEF Torres del successivo 17.12.2014; in aggiunta, sempre il 17.12.2014, ancora una volta mediante l'utilizzo del richiamato servizio di messaggistica, il medesimo Di Bernardo avrebbe proposto al Chimini la corresponsione della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila) a partita, qualora gli fossero state fornite opportune informazioni in merito a singole determinate gare, su cui scommettere in termini di verosimile sicurezza.

Di qui l'odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Di Bernardo in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo ascritto.

Il dibattimento

Nei termini il deferito non ha fatto pervenire propria memoria difensiva, né è comparso alla riunione odierna, nella quale è di contro comparsa la Procura Federale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto deferito e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- squalifica di anni 3 (tre) e ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila) a carico del Sig. Alessandro Di Bernardo.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La violazione disciplinare ascritta al Di Bernardo trova ampio riscontro probatorio alla luce di quanto dichiarato dal deferito in sede di audizione personale; quest'ultimo, rendendosi tardivamente consapevole della gravità del comportamento tenuto, ha ammesso di aver agito in violazione della disciplina domestica federale di settore, che vieta espressamente l'effettuazione o l'accettazione di scommesse, direttamente o per interposta persona, o finanche di agevolare le scommesse di altri.

Il che comporta l'accoglimento del deferimento.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Alessandro Di Bernardo le sanzioni, costituenti pena di natura edittale, della squalifica di anni 3 (tre) e dell'ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00).

(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OGOLONG SEM BIDIAS KAMANA (Calciatore tesserato per la Società US Inveruno), DAVIDE RAINERI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Inveruno), Società US INVERUNO - (nota n. 5177/1025 pf14-15 GT/dl del 24.11.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 24.11.2015, La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidas, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Inveruno (militante nel campionato Nazionale di Serie D - girone B), nonché il Sig. Davide Raineri, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della predetta Società, per rispondere entrambi delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e art. 3, comma 1, CGS, il primo, in relazione ad una falsa assunzione e ad una altrettanto falsa denuncia (alla Procura Federale) di fatti e circostanze asseritamente non veritiere, il secondo per non aver fatto sottoscrivere al richiamato calciatore il regolare accordo economico ex art. 94, comma ter, NOIF (con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015), come meglio e più ampiamente illustrato in seno all'atto di deferimento.

In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Direttore Sportivo, è stata deferita, in via oggettiva, ex art. 4, comma 2 CGS, anche la US Inveruno.

L'odierno procedimento disciplinare trae sostanzialmente origine da un esposto recante data 13.04.2015, recapitato agli uffici della Procura Federale da parte del Kamana Ogolong Sem Bidas, mediante cui questi aveva lamentato sia una improvvisa e immotivata esclusione dalla partecipazione alle attività sportive della Società US Inveruno, sia la mancata sottoscrizione dell'accordo economico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 ter, comma 2 NOIF.

In particolare, il calciatore deferito, quanto alla prima delle due circostanze, oltre a segnalare le modalità mediante cui la predetta determinazione societaria era stata portata a sua conoscenza, ovvero verbalmente in data 30.03.2015 da parte dell'US Inveruno per il tramite del Raineri, aveva riferito di aver successivamente inviato alla Società di appartenenza, precisamente il 31.03.2015 a mezzo lettera raccomandata a.r., espressa richiesta di reintegro in rosa, tuttavia, senza ottenere riscontro alcuno.

Tuttavia, ad avviso della Procura Federale, il Kamana Ogolong Sem Bidas avrebbe al riguardo denunciato il falso, poiché, in concreto, i fatti rappresentati (la comunicazione verbale della estromissione dalla rosa di prima squadra e l'assenza di qualsivoglia riscontro alla richiesta di reintegro) sarebbero stati smentiti dalle dichiarazioni rese dal Raineri in sede di audizione personale, risultando per ciò stesso falsamente adottati dal calciatore denunciante.

Di qui l'odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias e del Sig. Davide Raineri in ordine ai comportamenti disciplinarmente rilevanti rispettivamente loro ascritti, oltre che, come osservato in precedenza, nei confronti della US Inveruno ex art 4, comma 2, CGS.

Il dibattimento

Nei termini assegnati esclusivamente il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 3 (tre) di squalifica a carico del Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias;
- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Davide Raineri;
- € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda a carico della US Inveruno.

È altresì comparso il legale di fiducia del Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias, il quale ha chiesto, in via pregiudiziale, che l'odierno atto di deferimento fosse dichiarato improcedibile, poiché elevato in violazione dell'art 32 ter, comma 4 CGS, subordinando in ogni caso la discussione della fattispecie in punto di merito al mancato accoglimento dell'eccezione formulata in rito.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, fatto riferimento alla superiore eccezione di improcedibilità, osserva quanto segue.

Invero, il calciatore deferito, nella propria memoria difensiva, ha affermato di non avere avuto adeguata contezza del predetto atto di deferimento, poiché notificato, a mezzo lettera raccomandata a.r., presso un indirizzo erroneamente individuato dalla Procura Federale e corrispondente a Piazza S. Agostino n. 24, in Milano; tanto è vero che la suindicata lettera raccomandata a.r. veniva restituita al mittente con la dicitura "sconosciuto al portiere"; ragion per cui il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias ha eccepito di essere stato pregiudicato nel legittimo esercizio del proprio diritto di difesa.

L'odierno Organo giudicante ritiene di poter aderire con quanto osservato dal calciatore e, di conseguenza, accogliere l'eccezione da questi formulata in rito.

Alla luce delle rappresentate circostanze, è provato che il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias non abbia avuto rituale e tempestiva comunicazione, e quindi adeguata contezza, dell'atto di deferimento, ma nemmeno dell'avviso di conclusioni indagini.

Tale ultimo è stato portato a conoscenza dell'interessato, a mezzo posta elettronica ordinaria, solo in un secondo momento ed è stata tale circostanza che ha permesso all'odierno deferito di dispiegare le proprie difese, anche in punto di merito, di cui, ovviamente, si deve necessariamente tener conto in questa sede.

Al riguardo, questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ritiene che i profili di merito sottesi alla fattispecie si rivelino del tutto fondati e per ciò stesso assorbenti la richiamata eccezione formulata in rito, con la conseguenza che l'odierno Organo giudicante può compiutamente conoscere della fattispecie, senza che sia necessario, per

ragioni di economia processuale, rimettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ciò posto, passando ad esaminare il merito della vicenda, osserva questo Tribunale che gli addebiti specificamente ascritti al Sig. Kamana Ogolong Sem Bidas non siano fondati.

La Procura Federale ha considerato non veritiere, e in ogni caso non credibili, le due circostanze riferite dal calciatore nel proprio atto di denuncia, ovvero quella relativa alla comunicazione verbale del suo allontanamento dalla rosa di prima squadra da parte del Raineri, nonché quella ulteriore concernente l'assenza di riscontro alcuno da parte della US Inveruno a fronte della richiesta di reintegro in rosa.

Con riferimento ad entrambe le evenienze, la Procura si è limitata a metterne in dubbio la veridicità esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal Raineri in sede di audizione personale, il che non consente di provare adeguatamente, ovvero in ragione di indizi gravi, precisi e concordanti, le responsabilità disciplinari individuate a carico del calciatore.

Quanto alla prima circostanza, ritenuta non veridica dalla Procura Federale, tutti gli elementi convergono nel senso di far ritenere che il Raineri abbia in effetti comunicato verbalmente al Sig. Kamana Ogolong Sem Dias, in concreto anticipandola, la sua estromissione dalla rosa di prima squadra; e ciò, non solo atteso che il Direttore Sportivo dell'US Inveruno non ha mai negato di aver comunicato verbalmente al calciatore deferito la determinazione societaria, ma anche e soprattutto poiché è stato il medesimo Raineri a dichiarare, in sede di audizione personale, che il tesserato era stato estromesso dalla rosa di prima squadra dalla fine del mese di marzo.

Pertanto, con buon grado di ragionevolezza, avuto riguardo alla specifica circostanza in argomento, si può assumere che il Sig. Kamana Ogolong Sem Dias la abbia verosimilmente riferita, nel proprio atto di denuncia, in termini di veridicità.

Parimenti veridica, peraltro, deve ritenersi la seconda delle due circostanze in contestazione, atteso che, da parte ogni considerazione sulla effettiva fondatezza delle motivazioni sottese al provvedimento di estromissione del calciatore deferito dalla rosa di prima squadra, oltre che della legittimità e della ritualità del medesimo (l'ambito dilettantistico - *rectius* non professionistico, a differenza di quello professionistico, non è presidiato da alcun *corpus* normativo - regolamentare cogente che disciplini la particolare fattispecie in argomento), non è revocabile in dubbio la carenza di qualsivoglia riscontro probatorio in merito alla effettiva ricezione (né a mezzo lettera raccomandata a.r., restituita al mittente con le diciture "*irreperibile*" e "*sconosciuto*", né a mezzo fax, essendo stato utilizzato un numero la cui attribuibilità al deferito non emerge affatto, né a mezzo posta elettronica ordinaria, che non consente un adeguato riscontro probatorio quanto alla ricezione del messaggio trasmesso via *e-mail*), da parte del Sig. Kamana Ogolong Sem Dias della risposta della US Inveruno a seguito della missiva del 31.03.2015 mediante cui il tesserato aveva chiesto espressamente il reintegro nella rosa di prima squadra.

Pertanto, anche sotto tale profilo si può ragionevolmente assumere che il Sig. Kamana Ogolong Sem Dias abbia riferito il vero dichiarando di non aver ottenuto risposta alcuna dalla Società di appartenenza.

In conclusione, quanto alla posizione del Raineri, le violazioni disciplinari al medesimo ascritte, e per esso contestualmente ascritte anche all'US Inveruno ex art 4, comma 2, CGS, alla luce delle pacifiche ammissioni esplicitate in sede di audizione personale, risultano ampiamente comprovate, per cui, al riguardo, null'altro vi è da aggiungere.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Davide Raineri la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), nonché a carico dell'US Inveruno l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento).

Proscioglie integralmente il Sig. Kamana Ogolong Sem Diasin in ordine agli addebiti al medesimo contestati.

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO BERTONE (all'epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Liguria con mansioni di Delegato Provinciale di Genova per il S.G.S.) - (nota n. 5330/162 pf15-16 SP/gb del 27.11.2015).

Il deferimento

Con nota del 27 novembre 2015 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Vittorio Bertone all'epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Liguria con mansioni di Delegato Provinciale di Genova per il S.G.S. per rispondere:

- della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS per avere inviato nel marzo 2015, all'atto di rassegnare le proprie dimissioni dall'anzidetto incarico istituzionale, una lettera a propria firma indirizzata al Presidente del CONI, al Presidente della FIGC, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico e, per conoscenza, anche al Presidente del C.R. Liguria e al Coordinatore Regionale FIGC - SGS per la Regione Liguria, contenente in alcuni suoi passi frasi e considerazioni, rivolte nei confronti di taluni dei soggetti destinatari della missiva, sconvenienti, inopportune e tali nel loro complesso da apparire, non solo come travalicanti qualsivoglia esercizio di critica, ma, vieppiù, lesive, tanto della reputazione dell'onore personali di questi ultimi soggetti, quanto del prestigio proprio delle diverse cariche istituzionali ricoperte; in particolare, nel commentare la notizia della destituzione del Dott. Massimio Blondett dalla carica di Coordinatore Regionale FIGC – SGS, per aver espresso riserve e giudizi sull'operato del Presidente del C.R. Liguria, Dott. Antonio Sonno, affermando, in modo denigratorio per la persona e per l'istituzione da essa rappresentata, <<.....verosimilmente al fine di ingraziarsi i voti delle Società, ha sempre operato derogando le regole del C.U. n. 1 sia formalmente che, a volte, anche informalmente consentendo o non impedendo spesso modalità di gioco difformi da quanto stabilito dalla norma.....>>, nonché ancora, nel fare riferimento all'attuale Presidenza FIGC, per aver tendenziosamente, asserito <<mi auguro che....il CONI...faccia piena luce sul comportamento degli organi centrali della F.I.G.C. che in questi ultimi anni hanno fatto fare figure deprecabili all'Italia calcistica....E che dire di altri personalismi dell'attuale

Presidente Nazionale F.I.G.C. ai limiti della liceità amministrativa?>> ; e da ultimo, per aver volutamente omesso di far precedere, con la sola eccezione del presidente del CONI, i diversi soggetti destinatari della propria missiva dal titolo e/o semplice appellativo di dottor e/o signor dichiarando in proposito <<.....negli indirizzi ho omesso di indicare, per alcuni, i vari titoli onorifici che i singoli si vantano di possedere, Dottor e Signor, perché mi sentirei in colpa nei confronti di quei veri Dottori e Signori che effettivamente se li meritano.....>>.

Il deferimento è stato promosso in base agli atti del procedimento disciplinare n. 162 pf. 15 -16 avente ad oggetto il comportamento del suddetto Bertone, valutato il contenuto della nota Segreteria FIGC - SGS del 17/06/15 pervenuta all'Ufficio in pari data; della lettera marzo 2015; della lettera, datata 30 marzo 2015 a firma del Presidente del C.R. Liguria Dott. A. Sonno; del verbale dell'audizione resa il 13/10/15 dal Bertone innanzi all'Organo Inquirente; documentazione cui faceva riferimento la relazione ed allegati dell'Organo Inquirente a conclusione della delegata attività di indagine.

Il dibattimento

In esito all'odierna riunione; rilevato che non è stata presentata alcuna memoria, né, avanzata richiesta di audizione da parte del soggetto sottoposto alle indagini; sentito il Procuratore Federale che chiedeva la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

I motivi della decisione

I fatti ascritti nel capo d'incolpazione al Sig. Bertone, all'epoca tesserato della FIGC, trovano pieno e certo riscontro nella documentazione indicata ed allegata all'atto di deferimento; lo stesso Bertone, peraltro, in sede di audizione ha confermato il contenuto della lettera e le espressioni utilizzate nei confronti dei tesserati indicati, riconoscendo che le accuse rivolte non avevano alcun riscontro.

Né è dubitabile che le espressioni riportate testualmente e non contestate né contestabili dall'incolpato, hanno carattere e finalità ingiuriose e lesive dell'onorabilità e della reputazione dei tesserati destinatari e che la volontà offensiva e calunniosa è desumibile anche dal fatto che il Bertone ha ammesso che le accuse erano prive di riscontro; deve perciò ritenersi sussistente nella fattispecie la violazione del principio di lealtà, probità e correttezza affermato dall'art. 1 comma 1 del CGS, come ascritto nel capo d'incolpazione.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara Bertone Vittorio responsabile della violazione ascritta e commina allo stesso la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).

(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AHMED APIMAH BARUSSO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Nocerina, attualmente svincolato) - (nota n. 2227/488 pf12-13 SP/GT/dl del 4.9.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato preliminarmente che la convocazione del deferito a comparire alla odierna riunione non è andata a buon fine perché il destinatario è risultato trasferito dal suo noto domicilio, come risulta dalla attestazione delle Poste Italiane apposta sulla busta della raccomandata ar;

rilevato altresì che altra precedente convocazione per lo stesso motivo non era andata a buon fine;

P.Q.M.

dispone il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Barusso Ahmed Apimah, risultato allo stato di fatto irreperibile.

(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio), Società ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 4547/874 pf14-15 DP/fda del 9.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni per le eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

P.Q.M.

rinvia la trattazione dell'intero procedimento alla riunione del 17.3.2016 ore 15.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli**

Pubblicato in Roma il 12 Febbraio 2016.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**